

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. 552/2014 promossa da:

[REDACTED] persona del LR pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[REDACTED]

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e [REDACTED] di procura generale alle liti del notaio Franco Lupo in Roma del 3.1.1994 repertorio n.23527

e contro

SOCIETA' [REDACTED] de in Roma ed in persona del L.R. pro-tempore



- CONVENUTO CONTUMACE

in punto a: opposizione a avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

La società [redacted] ora in poi anche solo [redacted] si oppone all'avviso di addebito n.395 2014 00003805 70 000 notificato il 19/5/2014 su richiesta di INPS in forza del verbale di accertamento congiunto DTL/INPS di Parma con il quale era stata accertata una presunta natura subordinata dei rapporti instauratisi tra l'impresa ricorrente e i lavoratori [redacted]

In realtà, sostiene la ditta ricorrente, gli accertamenti eseguiti dagli ispettori verbalizzanti dimostrano già da soli -leggendo le dichiarazioni raccolte presso il cantiere [redacted] di Traversetolo oggetto di accertamento- come i lavoratori di cui sopra siano titolari di autonome imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Reggio Emilia e titolari di posizione IVA e previdenziale, ed appartenenti al consorzio [redacted] ai [redacted] a subappaltato le opere di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale.


La posizione dei lavoratori era dunque perfettamente regolare; la ditta conclude pertanto chiedendo accertarsi che nulla era dovuto dalla stessa con riguardo agli erronei accertamenti contenuti nel citato verbale ispettivo.

Si è costituita nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso, e confermando la piena validità del verbale ispettivo, che aveva evidenziato la reale situazione esistente all'interno del cantiere oggetto dell'accesso ispettivo.

Si procedeva all'assunzione delle prove per testi, ed all'udienza odierna del 25 marzo 2015, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale all'esito della camera di consiglio.

Pur nella oggettiva difficoltà della ricostruzione dei fatti di causa che solitamente si riscontra in vicende di questo genere riguardanti le posizioni lavorative in edilizia, spesso contrassegnate da abusi ed irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, il Giudice ritiene tuttavia che nel caso in esame ci si trovi in presenza di contratto di subappalto del tutto regolare, e non si possa ravvisare





da alcuno degli elementi dedotti da INPS l'esistenza di un rapporto di natura subordinata esistente tra l'azienda ricorrente e i lavoratori artigiani sopra specificati.

Come anticipato, l'accertamento ha riguardato un appalto edile per la ristrutturazione e ampliamento di un grande fabbricato di proprietà di tale [redacted] sito nel Comune di Traversetolo (Parma), affidato all'[redacted] s.r.l. e subappaltato dalla stessa al Consorzio artigiano [redacted] che a sua volta ha assegnato questi lavori ad imprese artigiane associate monodipendenti costituite appunto dai lavoratori sopra designati.

Anzitutto, va osservato che già dal punto di vista documentale parte ricorrente ha fornito cospicuo materiale indiziario favorevole alla tesi della autonomia tra la ditta [redacted] gli artigiani coinvolti nell'accertamento, posto che tutti costoro, oltre a far parte del Consorzio [redacted] (il sig. [redacted] qualifica addirittura quale Presidente dello stesso, già agli Ispettori verbalizzanti) sono iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia e alla gestione previdenziale artigiani dell'INPS, tutti e tre da tempo precedente all'accertamento ispettivo che è del 2013.

In particolare [redacted] è artigiano dal 2003 (cfr.doc.13 ric.), [redacted] 2008 (doc.16) [redacted] 2012 (doc.18), il che dimostra che questi lavoratori erano artigiani da ben prima del cantiere in oggetto, ciascuno di loro con specifica esperienza pregressa.

Inoltre era stato stipulato tra la [redacted] e il consorzio cui appartengono tutti gli artigiani regolare contratto di subappalto acquisito dagli Ispettori già nel corso dell'accertamento (doc.6), cui corrispose l'emissione di fatture per il lavoro svolto (doc.15, 17 e 20 ric.); ogni fattura reca un importo diverso a seconda dello stato di avanzamento lavori, essendo gli artigiani pagati a corpo.

Per altro, la ditta [redacted] opera da anni (1957) nel settore edile con numero attuale di 27 dipendenti; e stessa cosa può dirsi per il consorzio [redacted] e ha 12 imprese consorziate ed un interessante volume d'affari (cfr.doc.7,8 e 9); il che porta ad escludere la circostanza che si sia di fronte alle purtroppo frequenti simulazioni contrattuali che nascondono meri appalti di manodopera a mezzo del noto fenomeno delle 'Partite Iva'.

Il dato documentale fornito non contrasta con le dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti in sede di accesso ispettivo, posto che i lavoratori escussi dichiararono appunto di essere artigiani, di essere proprietari degli strumenti di lavoro, di essere di avere effettivamente svolto dall'inizio del cantiere solo i lavori oggetto del contratto.



Quanto al coordinamento del lavoro [redacted] afferma già agli ispettori di essere autonomo, che gli viene fornito il disegno dal responsabile dell' [redacted] e lui poi provvede a realizzare: egli altri due artigiani, pur lavorando in assoluta autonomia quanto ad orari ed a modalità di prestazione, ammettono che funge da sorta di coordinatore [redacted] ma solo perché più esperto ed anziano del mestiere.

Sempre agli Ispettori tutti gli artigiani hanno riferito di potersi assentare quando vogliono (tant'è che addirittura [redacted] in Tunisia due mesi in costanza di cantiere) e di non essere tenuti a rigidi orari di lavoro (pur svolgendo di massima 8 ore al giorno), né di doversi giustificare in caso di assenze.

Il testimoniale raccolto in causa poco ha aggiunto ad un quadro probatorio già molto scarso.

Nella sostanza, già davanti alla DTL nessuno dei tre lavoratori dichiara espressamente di ricevere ordini dalla [redacted] di essere alla stessa sottomesso in via gerarchico-disciplinare, di doversi giustificare in caso di assenza, di utilizzare esclusivamente materiale e strumenti di lavoro della società, di essere totalmente privi di responsabilità e di essere in tutto etero gestiti: come richiesto dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto di lavoro come subordinato.

Ne consegue che le somme richieste dall'INPS non sono dovute dall'opponente.

A fronte degli univoci elementi che hanno permesso di ricostruire la piena genuinità dei contratti di subappalto esistenti (e che all'epoca dell'accertamento avrebbero consentito di non dare corso a provvedimenti sanzionatori in danno della ricorrente) le spese di giudizio vengono interamente poste a carico di INPS nella misura liquidata in dispositivo come da nota depositata.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione, accertando e dichiarando la natura autonoma dei rapporti di lavoro di cui al verbale ispettivo oggetto del presente giudizio;
2. Condanna L'INPS a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.172,00 oltre IVA e CPA.

Reggio Emilia, 25 marzo 2015



Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi



1000
1000
1000
1000

1000